

LA GIUNTA COMUNALE

RICHIAMATA la propria deliberazione nr.128 del 14.12.2009 con la quale si confermava per l'anno 2010 l'aliquota della compartecipazione all'addizionale IRPEF e le aliquote e detrazioni ICI in vigore nell'anno precedente;

PRESO ATTO che le imposte comunali nonché gli introiti derivanti dai diversi servizi offerti da questo Comune garantiscono il regolare svolgimento dei medesimi e la loro fruizione da parte dell'utenza;

RITENUTO di emettere atto di indirizzo al Consiglio comunale affinché riconfermi, senza alcun incremento, anche per l'esercizio 2011, le stesse aliquote e detrazioni ICI e la stessa aliquota della compartecipazione all'addizionale comunale all'IRPEF;

DATO ATTO che trattandosi di atto di indirizzo il presente provvedimento non necessita di pareri;

VISTO il vigente Statuto comunale;

VISTO, circa la competenza dell'organo deliberante, il combinato disposto dell'art. 42.2, lettera f), e l'art. 48 del D. Lgs. 18/08/2000 n. 267 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali";

Con voti unanimi favorevoli, espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

1) Di emettere atto di indirizzo al Consiglio comunale affinché confermi il carico fiscale vigente al 31/12/2010 per i servizi comunali esistenti, in particolare:

1.1) in materia di **I.C.I.** si applichino le seguenti aliquote:

a) abitazione principale: con la detrazione per la casa principale di €104,00:

- aliquota del cinque per mille. Si applica anche agli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art. 817 del C.C.;

famiglie con portatori di handicap: con la detrazione per la casa principale di €150,00:

- aliquota del cinque per mille. Si applica anche agli immobili qualificabili come pertinenze ai sensi dell'art. 817 del C.C.;

b) altre abitazioni:

- aliquota del sei per mille per tutti gli altri alloggi e pertinenze;

c) altri immobili

- aliquota del sei per mille;

1.2) di materia di **addizionale IRPEF:** si conferma il valore dello 0,1% già in vigore dal 1999;

2) Di dare atto che, ai sensi della legge costituzionale n. 3/2001, entrata in vigore il 09/11/2001, con la quale vengono abrogati gli artt. 125 e 130 della Costituzione, sono cessati i controlli sugli atti amministrativi delle Regioni e degli Enti Locali;

Successivamente,

Con voti unanimi favorevoli espressi nelle forme di legge,

DELIBERA

- Di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi del comma 4 dell'art. 134 del "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli EE. LL." approvato con D.Lgs. 18/08/2000, nr.267.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso davanti al Tribunale Amministrativo Regionale competente entro 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro 120 giorni.